

**LICENZIAMENTO COLLETTIVO: LEGITTIMO IL REGIME SANZIONATORIO PREVISTO DAL JOBS ACT
CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA**

VIZIO	LAVORATORI ASSUNTI ANTE 7/03/2015	LAVORATORI ASSUNTI POST 7/03/2015
<p>Mancanza della forma scritta</p>	<p>a) Reintegra + Indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, dedotto l'<i>aliunde perceptum</i>. In ogni caso, la misura del risarcimento non può essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto.</p> <p>b) in alternativa alla lettera a), su richiesta del lavoratore (entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore) indennità sostitutiva alla reintegra + Indennità risarcitoria di cui alla lettera a)</p>	<p>a) Reintegra + Indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, dedotto l'<i>aliunde perceptum</i>. In ogni caso, la misura del risarcimento non può essere inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR.</p> <p>+ versamento dei contributi previdenziali e assistenziali</p> <p>b) in alternativa alla lettera a), su richiesta del lavoratore (entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore) indennità sostitutiva alla reintegra + Indennità risarcitoria di cui alla lettera a)</p>
<p>Inosservanza delle procedure: - di comunicazione preventiva - di consultazione sindacale - di comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati</p>	<p>a) Risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento + Indennità risarcitoria omnicomprensiva, tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.</p>	<p>a) Risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento + Indennità risarcitoria non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR.</p>
<p>Violazione dei criteri di scelta</p>	<p>a) Reintegra + Indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, dedotto l'<i>aliunde perceptum</i> e l'<i>aliunde percipiendum</i>. In ogni caso, la misura del risarcimento non può essere superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.</p> <p>b) in alternativa alla lettera a), su richiesta del lavoratore (entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o dell'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore) indennità sostitutiva alla reintegra + Indennità risarcitoria di cui alla lettera a)</p>	<p>a) Risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento + Indennità risarcitoria non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR.</p>